

§ 1.5.j - R.R. 12 ottobre 2012, n. 5.

Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 24/10/2012)

Art. 1. (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento definisce:

a) ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria), le tariffe per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti autorizzativi su istanza dei privati di competenza dell'Amministrazione regionale;

b) ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le tariffe per le spese istruttorie per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS). Tali tariffe si applicano solo ai procedimenti su istanza dei privati.

2. Le tariffe di cui alla lettera a) sono individuate sulla base del criterio di proporzionalità in relazione alla complessità dell'attività istruttoria svolta da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000,00 e sono indicate nella tabella A allegata.

3. Le tariffe di cui alla lettera b) sono indicate nella tabella B allegata.

4. Le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del regolamento, hanno valore normativo esclusivamente ai fini della definizione delle tariffe; tutte le altre indicazioni in essa contenute relative a norme di riferimento, competenza, attività istruttoria, hanno valore meramente ricognitivo.

Art. 2. (Provvedimenti autorizzativi)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per provvedimenti autorizzativi comunque denominati si intendono i provvedimenti adottati in qualunque forma dall'amministrazione volti a rimuovere o a non frapporre limiti legali all'esercizio di diritti o potestà.

Art. 3. (Procedimenti esclusi)

1. Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle tariffe i provvedimenti in materia di agricoltura specificamente individuati in tabella stante l'interesse pubblico a non aggravare le relative procedure tenuto conto della natura dei soggetti istanti nonché della ridotta remuneratività del settore produttivo.

Art. 4. (Versamento del contributo)

1. Le spese istruttorie sono corrisposte all'atto della domanda mediante versamento su conto corrente della Regione presso la Tesoreria dell'Ente.

2. Il mancato integrale versamento del contributo comporta l'irricevibilità dell'istanza e costituisce impedimento al rilascio del provvedimento autorizzativo.

Art. 5. (Adeguamento del contributo)

1. Le tariffe sono adeguate ogni tre anni, automaticamente, in

relazione agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati annualmente nel mese di gennaio con decorrenza dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Art. 6. (Modificazioni alle tabelle allegate)

1. Le modifiche alle tabelle allegate successive all'entrata in vigore del presente regolamento sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto e sul sito internet della Regione Liguria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Tabella A

SPESA ISTRUTTORIE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
E CASI DI ESCLUSIONE

1. DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SPORT, TURISMO E CULTURA

SPESA ISTRUTTORIE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

2. DIPARTIMENTO AMBIENTE

SPESA ISTRUTTORIE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

4. DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

SPESA ISTRUTTORIE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Tabella B

DIPARTIMENTO AMBIENTE